



Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

N. 987 del 20/12/2024

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. N. 81/2008 AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – DOTT. GERMANO CASSINA.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslvcso.it - www.aslvcso.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

AL01

DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. 81/08

La sottoscritta **Dott.ssa Chiara Serpieri, nata a Napoli il 19/07/1959**, nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell'ASL VCO

RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. del

DELEGA

a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto, il Dott. **Germano CASSINA** nato a Milano il 07/08/1960, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, limitatamente al personale ricadente sotto la sua responsabilità organizzativa, le funzioni di seguito specificate per adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08:

- attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni da attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale (Datore di lavoro), al RSPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel documento di valutazione del rischi, per quanto di competenza;
- adempiere, unitamente ai Dirigenti non delegati, agli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 di seguito specificati :

- lettera b): designare preventivamente, previa consultazione dei RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- lettera c): nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- lettera d): fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;



- lettera e): prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- lettera f): richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- lettera g) 1° periodo: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria attraverso procedure concordate con il Medico Competente;
- lettera h): adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- lettera i) : informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- lettera m): astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- lettera t) : adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate, secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza, alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- lettera bb):vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze dei Medici Competenti se da lui accertate;

- esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio;

- mettere in atto le procedure derivanti dagli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 (esclusi i compiti di cui art.3 lettera c) punto 3 del "Regolamento aziendale per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 redatto ai sensi dell'art. 30 del titolo IV dell'atto aziendale"), avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti e del supporto organizzativo della SOS Formazione secondo le modalità dell'art. 12 del Regolamento sopra citato, in particolare per ciò che riguarda i rischi specifici e l'effettiva partecipazione ai momenti di informazione e formazione da parte dei lavoratori;

- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente, garantirne la manutenzione dalla competente SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (Te.C.A.N.O) e prendere le misure necessarie



affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;

- individuare formalmente, sentito il Datore di Lavoro e sulla base del modello organizzativo gestionale adottato dall'Azienda, nell'ambito della struttura organizzativa di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare e richiedere, alla competente struttura che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'adempimento degli obblighi previsti in merito ed in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi delle strutture edilizie assegnate;
- adempiere, nei limiti dei poteri decisionali e di spesa attribuiti, alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 758/94;
- adempiere e vigilare, unitamente ai Dirigenti non delegati, sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza indicate nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), nei casi di contratti di appalto di servizi e forniture di attività di propria competenza;
- gestire le procedure di invio dei lavoratori alla visita medica prevista nei casi contemplati dall'art. 41 del D.Lgs 81/08 al comma 2, con esclusione delle lettere e), e-bis), e-ter), anche con riferimento a quanto indicato nella nota DG prot. 47012/2021.

Nel curare l'effettuazione degli adempimenti previsti nel presente atto, il Delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e innanzi specificati il Delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, esercitandoli in aderenza alle politiche generali e produttive dell'azienda.

Opererà con piena autonomia decisionale e di spesa attraverso le risorse ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda. L'autonomia di spesa verrà assicurata attraverso specifico provvedimento del Direttore Generale (Datore di Lavoro) con l'assegnazione di un budget dedicato da definire entro il 01 gennaio di ogni anno, in relazione alle priorità degli interventi programmati e comunicati al Direttore Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il budget assegnato dovrà tener conto anche di eventuali imprevisti che dovessero determinarsi.

Qualora le risorse dovessero esaurirsi o risultare non sufficienti ed il Dirigente Delegato dovesse far fronte ad interventi necessari agli adempimenti di cui al presente atto, lo stesso dovrà richiedere, al Delegante, risorse aggiuntive.

Atteso il carattere altamente fiduciario, il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato, in qualsiasi momento, la presente delega, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@aslvcso.it - www.aslvcso.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

In relazione alle disposizioni legislative vigenti il Dirigente Delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega).

Il Dirigente Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (in coincidenza con la fine dell'anno solare) circa l'adempimento delle funzioni oggetto della presente delega.

Il Dirigente Delegato segnalerà ogni situazione di carattere personale o ambientale che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega. Il Dirigente Delegato provvederà a trasmettere in copia al Datore di Lavoro i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Il Direttore Generale ASL VCO

Dott.ssa Chiara SERPIERI _____ **Data** _____

il Dott. **Germano CASSINA** accetta la delega nonché, integralmente e specificatamente, le clausole sopra esposte concernenti la materia di cui alla presente procura.

Per accettazione

Dott. Germano CASSINA _____ **Data** _____